

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 23 DEL 11/01/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA E L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" PER L'INSERIMENTO NELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA DELLA U.O.C. UROLOGIA DELL'OSPEDALE DI ARZIGNANO QUALE STRUTTURA "COMPLEMENTARE" PER LA FORMAZIONE MEDICO-SPECIALISTICA.

Proponente: UOS FORMAZIONE
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 27/24

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“Con Decreto MUR del 14.09.2023 è stato disposto, a partire dall’anno accademico 2022/2023, l’accreditamento istituzionale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia con indicazione delle strutture sanitarie di sede e collegate in rete alle medesime Scuole di Specialità.

Al fine della pratica professionalizzante degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Urologia, l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha chiesto, con nota agli atti, la stipula di una Convenzione per l’inserimento, nella Scuola di Specializzazione stessa, dell’U.O.C. Urologia dell’Ospedale di Arzignano, quale struttura “complementare”, non essendo stata accreditata quale struttura “collegata”.

Ricordato che:

- La formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs. 17 Agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
- Con Decreto interministeriale n. 402/2017, all. 1, è stato sancito, tra l’altro: *“Nell’ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l’Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette strutture complementari, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. A differenza delle strutture di sede e delle strutture collegate le strutture complementari possono anche non essere accreditate dall’Osservatorio nazionale”*.

Vista la DGR della Regione Veneto n. 1718 del 30.12.2022 in merito alla formazione medico specialistica, in particolare la lettera S.

Considerato l’interesse dell’Azienda Ulss a collaborare per la formazione di professionisti con l’Ateneo richiedente, si propone la stipula della Convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.”

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione con l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, per l'inserimento nella Scuola di Specializzazione in Urologia dell'U.O.C. Urologia dell'Ospedale di Arzignano, quale struttura "complementare", consentendo quindi ai medici specializzandi della stessa lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'U.O.S. Formazione di predisporre gli atti conseguenti per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Imposta di bollo assoluta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015

**CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA –
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA E L’AZIENDA ULSS 8 BERICA, A SCOPO
DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI MEDICI (STRUTTURA COMPLEMENTARE UOC
UROLOGIA OSPEDALE DI ARZIGNANO - COD.NSIS 4302).**

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, (c.f. 00427620364), di seguito denominata Università, con sede legale a Modena in via Università n.4 CAP 41121 nella persona del Rettore Prof. Carlo Adolfo Porro, nominato con decreto del MIUR il giorno 2 luglio 2019 ed ivi domiciliato per la carica;

E

L’AZIENDA ULSS 8 BERICA (P. IVA e C.F.02441500242), di seguito denominata Azienda ovvero soggetto ospitante, con sede legale in Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 27- CAP 36100 – nella persona del Direttore Generale Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, domiciliata per la carica presso la sede dell’Azienda.

PREMESSO

- che ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 368/99, le attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all’inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici,

- che, ai sensi dell’Allegato 1 del D.I. 402-2017, per particolari esigenze formative delle singole scuole di specializzazione che richiedano l’utilizzo di servizi, attività o altro che non sono presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate delle singole scuole di specializzazione, si possono stipulare specifiche convenzioni tra l’Università e Aziende Sanitarie per l’utilizzo di attività, servizi o altro, presenti presso U.O. definite "complementari", a completamento della formazione

specialistica;

- che in particolare i medici in formazione specialistica in Urologia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia necessitano di acquisire le seguenti competenze specifiche:

1. Anamnesi e Colloquio Clinico:

- Raccolta accurata della storia medica del paziente.
- Capacità di condurre un colloquio clinico completo ed efficace.

2. Esame Obiettivo:

- Abilità nell'esecuzione di esami fisici specifici per le patologie urologiche.
- Competenze nella palpazione e nell'interpretazione di segni clinici pertinenti.

3. Diagnosi e Valutazione:

- Capacità di interpretare esami di laboratorio e diagnostici (esami delle urine, ecografie, radiografie, ecc.).
- Conoscenza delle principali patologie urologiche e capacità di formulare una diagnosi differenziale.

4. Procedure Diagnostiche e Terapeutiche:

- Partecipazione e esecuzione di procedure diagnostiche (es. cistoscopia) e terapeutiche (es. biopsie, asportazione di calcoli, ecc.).
- Abilità nella gestione pre e post-operatoria.

5. Gestione dei Pazienti:

- Competenze nella gestione di pazienti ambulatoriali e ricoverati.
- Capacità di gestire le emergenze urologiche.

6. Collaborazione Interdisciplinare:

- Collaborazione con altri specialisti e professionisti della salute in caso di patologie multidisciplinari.

7. Aggiornamento Continuo:

- Partecipazione a sessioni di formazione continua, conferenze e letture scientifiche per rimanere aggiornati sulle nuove scoperte e tecnologie.

8. Comunicazione Efficace:

- Capacità di comunicare in modo chiaro ed efficace con i pazienti, le loro famiglie e altri membri del team sanitario.

9. Etica e Professionismo:

- Comportamento etico e professionale in tutte le interazioni con i pazienti e gli altri membri del team medico.

- che in particolare presso l'Azienda ULSS 8 Berica- U.O.C. Urologia Ospedale di Arzignano- vengono effettuate le seguenti attività:

1. Ambulatorio Urologico:

- Partecipazione a visite ambulatoriali sotto la supervisione di tutor o medici senior.
- Raccolta di anamnesi e svolgimento di esami obiettivi sui pazienti ambulatoriali.

2. Partecipazione a Procedure Diagnostiche:

- Coinvolgimento in procedure diagnostiche come cistoscopie, esami ecografici, esami delle urine, ecc.
- Apprendimento delle tecniche di raccolta e analisi dei campioni biologici.

3. Partecipazione a Procedure Chirurgiche:

- Coinvolgimento in interventi chirurgici sotto la supervisione di chirurghi esperti.

- Apprendimento delle tecniche chirurgiche specifiche alla specialità urologica.

4. Gestione del Paziente Ricoverato:

- Coinvolgimento nella gestione di pazienti ricoverati.
- Partecipazione alla pianificazione e all'esecuzione di cure post-operatorie.

5. Attività di Ricerca:

- Partecipazione a progetti di ricerca nel campo dell'urologia.
- Raccolta di dati, analisi e presentazione di risultati scientifici.

6. Partecipazione a Sessioni Cliniche e Didattiche:

- Partecipazione a sessioni di formazione e didattiche organizzate dalla sede aggregata.
- Discussione di casi clinici, revisione di letteratura scientifica, ecc.

7. Collaborazione Interdisciplinare:

- Collaborazione con altri reparti e specialisti in caso di pazienti con patologie multidisciplinari.
- Partecipazione a team di trattamento multidisciplinari.

8. Formazione Continua:

- Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento continuo nel campo dell'urologia.
- Partecipazione a conferenze, workshop e seminari.

9. Partecipazione a Attività di Educazione del Paziente:

- Coinvolgimento nella comunicazione con i pazienti, spiegazione

delle procedure e delle terapie.

- Supporto nella gestione delle aspettative dei pazienti.

10. Partecipazione a Attività Amministrative:

- Coinvolgimento nelle attività amministrative correlate alla gestione della sala operatoria, all'organizzazione degli appuntamenti, ecc.

11. Valutazione e Supervisione:

- Valutazione delle competenze acquisite attraverso colloqui periodici con i tutor o i supervisori.
- Ricezione di feedback per il miglioramento continuo.

non presenti nelle altre strutture facenti parte della rete formativa della scuola di specializzazione in Urologia, strumentali al fine dell'acquisizione degli obiettivi formativi sopra indicati;

- che in seguito all'accreditamento della Scuola e della Struttura in oggetto da parte Ministeriale la struttura potrà essere inserita nella rete formativa come struttura complementare;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Oggetto dell'Accordo.

1. l'Azienda mette a disposizione dall'a.a. 2022/2023, ai sensi dell'Allegato 1 D.I. 402-2017, le proprie attività e attrezzature/laboratori/servizi presenti presso l'UOC Urologia dell'Ospedale di Arzignano, per le esigenze formative dei medici iscritti alla scuola di specializzazione in Urologia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia come indicate in premessa.

ARTICOLO 2 – Modalità utilizzo spazi e attrezzature della struttura

1. Lo svolgimento delle attività e/o l'utilizzazione degli attrezzature/laboratori/servizi dell'Azienda di cui all'art. 1 per l'attività di formazione deve avvenire nei modi e nei

limiti fissati dalle normative universitarie in materia ed in particolare secondo il programma formativo, previsto dal successivo art. 3, dello studente che accede alle strutture messe a disposizione dalla controparte.

ARTICOLO 3 – Programma formativo.

1. La Giunta della Scuola di Specializzazione definisce ed aggiorna il programma formativo che dovrà essere seguito da ciascun medico in formazione specialistica in Urologia per il periodo in cui lo stesso viene ospitato presso le strutture dell'Azienda.

2. Ogni singola scheda dovrà indicare in dettaglio: il nominativo dello specializzando, il programma formativo a questi attribuito, la durata del periodo di frequenza, il nominativo del tutor assegnato, la tipologia delle principali attività formative che il medico in formazione specialistica deve eseguire nonché i principali obiettivi formativi e assistenziali che dovranno essere raggiunti.

ARTICOLO 4 – Tutori sociali.

1. L'Azienda si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative dello specializzando mediante la sua partecipazione guidata alle attività che si svolgono nell'Azienda e alla sua graduale assunzione di compiti assistenziali qualora svolti, avvalendosi dell'ausilio di appositi tutori dell'Azienda individuati dalla Giunta della scuola di specializzazione. Essi dovranno guidare lo specializzando, impartendogli le opportune direttive, nell'esercizio delle attività mediche e connesse attribuzione di responsabilità.

ARTICOLO 5 – Obblighi delle parti in merito alle attività formative degli specializzandi.

1. L'Azienda si impegna a verificare, tramite il tutore sociale assegnato, le attività e gli interventi effettuati dagli specializzandi, con specifico riferimento al programma formativo indicato nell'allegato, mediante la tenuta, da parte degli specializzandi, di

un apposito libretto personale di formazione, nonché mediante ogni altra documentazione ufficiale. Gli specializzandi sono tenuti a riportare dettagliatamente nel libretto informatico numero e tipo di attività professionalizzanti svolte. Al termine del periodo di frequenza di ciascun specializzando e comunque entro la fine del contratto annuale di formazione specialistica, ciascun tutore sociale è tenuto a documentare al Direttore della Scuola, tramite reportistica prodotta dal libretto informatico dello specializzando, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi proposti, la tipologia e il numero delle attività professionalizzanti effettivamente eseguite dal medico in formazione specialistica.

2. l'Azienda si impegna inoltre a produrre all'Università una relazione sull'attività pratica e di tirocinio svolta dagli specializzandi con particolare riferimento agli interventi di tipo assistenziale se svolti.

3. Nel caso in cui lo specializzando venga assegnato ad una struttura ove gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, l'Azienda dovrà dotare lo specializzando di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti, nonché effettuare periodicamente i relativi controlli mediante l'utilizzo di appositi dosimetri.

4. l'Azienda si impegna a garantire agli specializzandi le uniformi di servizio, nonché l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, (con tariffa a pasto definita per i soggetti esterni, costo pieno).

5. Spetterà esclusivamente all'Università effettuare gli esami di profitto annuali alla scadenza dell'anno accademico nonché la discussione dell'esame di diploma finale.

ARTICOLO 6 – Oneri economici.

1. La presente convenzione non comporta alcun onere economico per i contraenti fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5 e dal successivo art. 7 del presente

accordo.

2. Il trattamento economico spettante al personale medico in formazione specialistica viene corrisposto esclusivamente dall'Università secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7 – Copertura assicurativa

1. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per gli infortuni, i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi connessi all'attività svolta dai medici in formazione specialistica presso l'Azienda, sono a carico dell'Azienda stessa, secondo quanto previsto dall'art. 41, c. 3 del D.lgs. 368/99 e successive modificazioni e vengono garantite dal soggetto ospitante, per le attività svolte presso le proprie strutture, con le medesime modalità previste per il personale dipendente.

Eventuali assicurazioni per colpa grave sono a carico del medico in formazione specialistica.

2. Per quanto riguarda gli adempimenti assicurativi di cui all'art. 41 del D.lgs. 368/99 relativi agli infortuni connessi all'attività svolta dai medici in formazione specialistica che frequentano l'Azienda secondo la presente convenzione, in caso di sinistro del medico in formazione, l'Azienda si impegna a comunicare e a trasmettere, entro le 6 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza per i conseguenti adempimenti INAIL, al competente ufficio dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico di Modena, Azienda delegata dalla Regione Emilia – Romagna a sottoscrivere il contratto di formazione specialistica, la documentazione relativa all'infortunio.

3. Per quanto riguarda gli oneri economici relativi alle assicurazioni INAIL dei medici in formazione specialistica oggetto della presente convenzione, sulla base di quanto previsto dall'art. 41 del D.lgs. 368/99, essi saranno a carico dell'Azienda. A tal fine l'Azienda dovrà corrispondere all'Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico di

Modena, cui competono gli adempimenti amministrativi INAIL di cui al comma precedente nonché in prima istanza quelli economici relativi al pagamento del premio annuale INAIL, i relativi rimborsi relativi agli oneri assicurativi INAIL limitatamente al periodo di frequenza dei medici in formazione presso l'Azienda.

ARTICOLO 8 – Durata.

1. La presente convenzione ha durata pari a 5 anni a decorrere dall'a.a. 2022/2023, pari alla durata della scuola di specializzazione in Urologia e potrà essere rinnovata mediante formale provvedimento, previa richiesta esplicita di una delle parti e accordo tra le parti stesse.

ARTICOLO 9– Imposizioni fiscali.

1. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni (note dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna prot. n. 909-43051/2009 e prot. n. 909-57958/2009 in risposta ad interpelli n. 909-368/2009 e n. 909-530/2009 presentati dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 26 gennaio 2010) con oneri a carico della parte richiedente.

ARTICOLO 10 – Controversie.

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione, ed esecuzione della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva quello di Vicenza.

ARTICOLO 11 – Privacy.

1. Sulla base della D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, gli studenti specializ-

zandi della facoltà di medicina e chirurgia che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

2. L'Azienda si impegna a designare gli specializzandi quali incaricati al trattamento ed a fornire loro istruzioni per le operazioni sul trattamento dei dati personali ed in materia di misure minime ed idonee di sicurezza in materia di protezione dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 12 – Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Gli specializzandi in base al D.lgs. 81/08, sono in possesso di un'adeguata formazione in materia di prevenzione e sicurezza e da hanno un'idoneità rilasciata dal Medico Competente per l'attività svolta nella sede di origine.

2. L'Azienda verifica se l'idoneità posseduta è compatibile con l'attività formativa specifica di destinazione, in caso di rischi aggiuntivi provvederà attraverso il proprio Medico Competente a rilasciare l'idoneità integrativa.

3. Sarà cura dell'Azienda fornire agli specializzandi le informazioni necessarie a conoscere i rischi professionali a cui sono esposti anche in relazione alla attività e alle misure di prevenzione e sicurezza adottate da parte dell'Azienda, nonché a fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuali con l'eventuale addestramento per i DPI salvavita.

4. Gli specializzandi sono tenuti ad adottare, comportamenti che tutelino la salute e la sicurezza personale, dei dipendenti dell'Azienda e dell'ambiente, secondo le istruzioni ricevute dai tutori sociali o altra figura preposta.

Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore nessun atto è dovuto in relazione al D.lgs. n.101/2020.

Qualora l'attività, oggetto della presente convenzione, preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti ed i professionisti coinvolti nell'attività siano classificati esposti alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.lgs. n.101/2020 per le competenze del Datore di Lavoro previste dalla normativa in materia, gli Esperti di Radioprotezione del SOGGETTO OSPITANTE e dell'UNIVERSITA' sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dalle normative vigenti in materia, secondo modalità da trattare anche direttamente.

Per consentire gli adempimenti di sorveglianza fisica, il SOGGETTO OSPITANTE e l'UNIVERSITA' assicurano, preventivamente, adeguati contatti tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati nominati dal Datore di Lavoro, raccogliendo le informazioni necessarie prima dell'inizio dell'attività.

Se il lavoratore svolge presso il SOGGETTO OSPITANTE attività comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, l'Esperto di Radioprotezione del SOGGETTO OSPITANTE effettua la valutazione dello specifico rischio, che comunica all'Esperto di Radioprotezione dell'UNIVERSITA'.

Nel caso in cui il lavoratore risultasse classificato come lavoratore esposto presso l'UNIVERSITA', il SOGGETTO OSPITANTE si impegna a fornire la sorveglianza dosimetrica e di conseguenza, nel caso di lavoratori classificati di Cat. A, a trascrivere le valutazioni dosimetriche sul relativo libretto di radioprotezione mentre, nel caso di lavoratori classificati di Cat. B, a trasmettere all'Esperto di Radioprotezione dell'UNIVERSITA' i dati dosimetrici del lavoratore con la periodicità delle letture dei dosimetri personali.

Nel caso di lavoratori classificati non esposti si rimanda alle modalità di comunicazione e ottemperanza al decreto, riportate nell'allegato alla convenzione

Il lavoratore si impegna a rispettare le norme interne di comportamento e

radioprotezione predisposte dall'UNIVERSITA', dal SOGGETTO OSPITANTE e dagli Esperti di Radioprotezione.

Il Datore di Lavoro e l'Esperto di Radioprotezione dell'UNIVERSITA' provvedono ad informare e rendere edotti i lavoratori nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111 , il datore di lavoro e gli esercenti del SOGGETTO OSPITANTE provvedono ad informare e rendere edotti i lavoratori sui i rischi specifici, le norme e/o procedure di radioprotezione presso le proprie zone classificate in cui si svolgerà l'attività ai sensi del D.Lgs.101/2020.

I lavoratori che accedono alle zone classificate dell'UNIVERSITA' devono possedere idoneità medica rilasciata da Medico Autorizzato dell'UNIVERSITA' per le attività con uso di radiazioni ionizzanti svolte e/o che svolgeranno nell'ambito del presente atto di convenzione ai sensi del D. Lgs.101/2020.

Nell'ambito dell'accordo vigente, gli Esperti di Radioprotezione, di concerto con gli esercenti le zone classificate definiscono un vincolo di dose appropriato in relazione alla attività da svolgersi come riportato nell'allegato alla convenzione.

I lavoratori ricevono i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da parte del SOGGETTO OSPITANTE nel caso in cui l'attività e/o idoneità del lavoratore lo richieda.

Nell'evenienza dell'utilizzo di DPI anti-X personalizzati (ad esempio occhiali con lenti graduate, corpetti o collari speciali o personalizzati) il lavoratore dovrà utilizzare quelli in dotazione presso l'UNIVERSITA'.

I lavoratori devono osservare le norme e i regolamenti aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso degli eventuali dispositivi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. Al termine dell'attività devono riconsegnare i dosimetri ed eventuali dispositivi di protezione individuale e/o

collettiva eventualmente loro assegnati.

I lavoratori sono tenuti a seguire le modalità di consegna, tenuta, ritiro dei dosimetri individuali ed al rispetto delle modalità di utilizzo e si impegnano a rispettare le norme interne di comportamento predisposte.

Il dettaglio delle modalità di comunicazione e ottemperanza per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi di Art.112, Art.113 e Art.115 del Decreto Legislativo 101/2020 sono riportate nell'allegato alla convenzione.

Referenti per la sorveglianza fisica della radioprotezione sono:

Gli Esperti di Radioprotezione e i Medici autorizzati per le attività oggetto del presente accordo possono essere identificati per gli stabilimenti ed esercenti dell'UNIVERSITA', mediante il Servizio di Fisica Medica (Tel.0594224270 – Fax.0594222270 – fisicamedica.seg@aou.mo.it – fisicasanitaria@pec.aou.mo.it) e il Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Promozione della Salute dei Lavoratori.

Per il SOGGETTO OSPITANTE sono: I Dirigenti Fisici afferenti all'U.O.C. Fisica Sanitaria e i Dirigenti Medici afferenti all'Ufficio Medico Competente –Sorveglianza Sanitaria ex USAZ.

ARTICOLO 13 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica, il regolamento in materia di Scuole di Specializzazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia e il regolamento sulle Frequenze ai fini formativi del Soggetto Ospitante.

Il presente atto inoltre è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi

dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

(Prof. Carlo Adolfo Porro)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA

(Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina)